

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI ACCOUNT
UFFICIALI SUI SOCIAL NETWORK FACEBOOK E
INSTAGRAM DEL COMUNE DI SAN CIPIRELLO”**

Approvato con delibera di Giunta Comunale n.61.del..18/12/2019

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Principi

Art. 3 - Gestione della pagina, dell'account e pubblicazione del materiale

Art. 4 - Modalità di accesso e norme di comportamento.

Art. 5 - Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti.

Art. 6 - Costi di Gestione

Art. 7 - Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento degli account e della pagina istituzionale sui social networks “Facebook” e Instagram del Comune di San Cipirello, definisce le modalità di pubblicazione e di accesso ai documenti nonché di ogni altra informazione in essi contenuta.
2. Con l’ espressione “social network” si intende una versione telematica delle “reti sociali” ovvero una delle forme più attuali ed evolute di comunicazione che riunisce un qualsiasi gruppo di persone connesse tra loro da diversi legami sociali che vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai vincoli familiari.

Art. 2 – Principi

1. Il Comune di San Cipirello riconosce internet ed i social network quali strumenti fondamentali per l’esternazione della libertà di pensiero e di espressione così come sancito dall’art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
2. L’ Amministrazione identifica in internet e nei social network una straordinaria opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva e il marketing territoriale e li considera un luogo di accesso alle informazioni, senza alcuna discriminazione e di divulgazione.
3. La presenza su Facebook e Instagram costituisce un’interfaccia complementare ai tradizionali strumenti di comunicazione, attivata per migliorare l’efficacia e la tempestività dell’informazione e partecipazione dei cittadini e per diffondere l’immagine della Città di San Cipirello.
4. In proposito l’Amministrazione Comunale riconosce che la propria pagina istituzionale Facebook e l’account istituzionale su Instagram siano importanti per agevolare la comunicazione con il mondo giovanile e con la collettività in generale nonché, fundamentalmente, per la promozione delle notizie, dell’ immagine degli eventi e delle peculiarità del territorio.
5. La pagina istituzionale del Comune di San Cipirello su Facebook e l’account istituzionale su Instagram sono risorse che devono essere utilizzate in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell’Ente e sono da intendersi, dunque, oltre al sito ufficiale, fonte di informazione per finalità di promozione del territorio, documentazione ed informazione ingenerale.
6. Lo spazio istituzionale sui social network non vuole sostituirsi alle competenze specifiche degli uffici comunali e non può rispondere alle segnalazioni e richieste informative di carattere generale.
7. Ciascun membro della community è consapevole di essere personalmente responsabile dei contenuti inseriti e delle conseguenze giuridiche di dichiarazioni e comportamenti.

Art. 3 - Gestione della pagina, dell’account e pubblicazione del materiale

1. Il Gestore della pagina comunale è il Responsabile dell’Area I competente in materia di Comunicazione Istituzionale che potrà avvalersi anche di soggetti, il quale rappresenta il soggetto incaricato di assicurare lo sviluppo degli account nonché la sistematica pubblicazione di informazioni e notizie.
2. L’elenco delle persone autorizzate alla gestione della pagina e l’inserimento di contenuti viene individuato con separato provvedimento del Responsabile dell’Area I.
3. Nella pagina e nell’account comunali possono essere pubblicate le informazioni su eventi, manifestazioni ed iniziative in genere organizzate e/o patrocinate dal Comune di San Cipirello, immagini e tutte le informazioni di interesse pubblico in particolar modo relative al territorio comunale.
4. Le pubblicazioni potranno essere proposte dai responsabili delle Aree e Servizi, dal Sindaco, dagli Assessori o dai singoli uffici, nel rispetto del successivo art.4.
5. Le richieste, al fine di pianificare l’attività, devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica che sarà comunicato dal Gestore (comprensivi di eventuali allegati o fotografie e link), in tempo utile all’incaricato, ovvero almeno 5 giorni prima della data di prevista pubblicazione sulla pagina.
6. Tali pubblicazioni si aggiungono ma non sostituiscono in alcun modo, le forme di pubblicità prescritte dalla legge, né pregiudicano il diritto di accesso agli atti amministrativi.
7. Nel rispetto della normative sulla privacy, non devono essere diffusi dati sensibili né giudiziari, pertanto, prima della pubblicazione, gli stessi nonché ogni altra informazione che permetta, direttamente

o indirettamente, l'attribuzione a determinate persone, dovranno essere rimossi od oscurati.

8. E' indispensabile ed opportuno proteggere account e pagine seguendo le linee guida di Facebook e Instagram. Il Comune di San Cipirello in nessun caso sarà responsabile di eventuali furti di identità o abusi vari.

Art. 4. - Modalità di accesso e norme di comportamento

1. Il Gestore della pagina e dell'account provvede ad accreditarsi al servizio con "username" e "password" abbinando alla pagina Facebook uno o più profili Facebook (relativi a persone fisiche ai quali verranno attribuiti ruoli di amministrazione della stessa pagina), a gestire le abilitazioni della pagina Facebook, ad effettuare le opportune comunicazioni e ad ogni altro adempimento tecnico di cui al presente Regolamento. Allo stesso modo, provvede ad accreditarsi al servizio Instagram.

2. L'accesso per la consultazione della pagina Facebook del Comune di San Cipirello è in modalità "pubblica", libera ed aperta a tutta la community presente sul social network in oggetto, "Fans" potenziali della pagina. Questi, acconsentono a "ricevere le notifiche" della pagina stessa e ricevere notifiche per ogni aggiornamento che l'amministratore della pagina fan deciderà di divulgare tramite post, album di foto, eventi, ecc. pubblicati sul wall della pagina stessa.

3. Il soggetto che diventerà "fan" sul canale istituzionale Facebook del Comune di San Cipirello dovrà essere riconoscibile con foto in chiaro, non dovrà usare pseudonimi o acronimi, fatte salve le associazioni di facile identificazione, gli Enti e le istituzioni in genere; nel caso in cui, per libera scelta, l'utente non voglia porre la foto in chiaro, deve avere nella scheda "Informazioni" dati sufficienti per la riconoscibilità.

4. I contenuti e le foto che possono essere inseriti devono essere di interesse generale o criticamente propositive.

5. In ogni caso la pubblicazione di contenuti e/o commenti è sottoposta a procedura di moderazione da parte degli addetti individuati all'art. 3, comma 2, e potranno essere segnalati e bloccati gli utenti che non rispettano il presente regolamento.

6. Il Comune di San Cipirello rispetta la libertà d'espressione e favorisce la partecipazione nei termini indicati nel presente regolamento. Per garantire un confronto civile tutti gli iscritti sono tenuti a rispettare le comuni regole di buona educazione e buon senso. Gli amministratori della pagina e dell'account, incaricati dal gestore, intervengono come moderatori degli interventi. Verranno eliminati senza darne evidenza pubblica:

- lo spam ed i messaggi commerciali e pubblicitari;
- i commenti che riportano dati personali e sensibili;
- i commenti inseriti a semplice fine di propaganda politica, sindacale, religiosa;
- i commenti che non sono in tema con le finalità informative, culturali e turistiche degli account;
- i commenti che si trasformano in chat personale tra utenti;
- i commenti fuori argomento, replicati o inseriti al solo fine di intralciare la discussione;
- i commenti che utilizzano un linguaggio non appropriato (minacce, frasi che ledono la dignità personale);
- i commenti offensivi verso gli amministratori del canale o altri utenti;
- i commenti inseriti con lo scopo di innescare polemiche e che non siano espressione del diritto di critica o di libertà di pensiero;
- i messaggi che offendono la dignità e l'immagine del Comune di San Cipirello e dei suoi cittadini, degli Amministratori e dipendenti comunali, delle istituzioni civili e religiose.

7. Sono inoltre espressamente vietati:

- a. l'utilizzazione delle pagine istituzionali come mezzo per pubblicizzare un partito od un esponente politico;
- b. gli insulti di qualsiasi genere, mentre le eventuali critiche devono essere rispettose delle idee altrui e sempre nei limiti del commento e non dell'insulto;
- c. le apologie di ideologie politiche, religiose, o qualsiasi enfaticizzazione di superiorità di una razza, etnia, nazionalità, regione, ideologia o credo religioso;
- d. l'inserimento di contenuti o link di carattere commerciale con scopi di lucro ed in generale tutti quelli che non riguardano il territorio di San Cipirello o la pubblica amministrazione in genere;
- e. i commenti e le discussioni non dovranno essere in nessun caso di contenuto politico e

propagandistico né riferirsi direttamente o indirettamente alla politica o a personaggi del mondo politico;

f. sono da evitare atteggiamenti sarcastici e denigratori, in modo da rendere il clima delle discussioni il più sereno possibile;

g. è vietato postare link o altro riconducibili a siti con contenuto pornografico, pedopornografico, worms, trojans, virus o malware in genere.

Art. 5 - Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti

1. Ogni singolo utente del suddetto servizio deve tenere un comportamento rispettoso dell'etica e delle norme di buon uso dei servizi di rete ed è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l'uso fatto del servizio e l'utente è tenuto a risarcire gli eventuali danni all'immagine istituzionale del Comune di San Cipirello. La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d'uso.

2. Il controllo e la verifica di quanto disposto nel presente regolamento, fermo restando l'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria eventuali reati perseguibili d'ufficio, è in capo al Gestore del profilo.

3. I controlli possono essere fatti al momento e/o a campione, anche in tempi successivi e qualsiasi comportamento ritenuto non ammissibile alla luce dei regolamenti verrà punito.

4. Stante la difficoltà materiale di monitorare integralmente tutti i contenuti, si auspica un aiuto concreto da parte di tutti gli utenti al fine di creare un'atmosfera serena e amichevole. Pertanto eventuali comportamenti non compatibili con il suddetto regolamento andranno segnalati all'Amministrazione comunale a mezzo mail al Gestore degli account del Comune.

5. Il Gestore della pagina potrà, anche sentita l'Amministrazione ove lo ritenesse necessario, modificare, rifiutare di inserire o rimuovere ogni materiale che giudica essere in violazione delle precedenti norme utilizzando la modalità di moderazione più idonea. Tali provvedimenti seguiranno una gradualità a seconda della violazione e/o abuso commesso e consistiranno in particolare:

a. nel preavvisare, ove possibile, il soggetto che contravviene alle regole sopracitate, richiamando il contenuto di questo Regolamento ed indicandogli la violazione. Il Gestore della pagina provvederà al contempo ad eliminare il post incriminato e/o a segnalarlo tramite le apposite procedure previste dalle piattaforme, quando lo riterrà offensivo o lesivo rispetto alle norme del vigente Regolamento;

b. nel caso di reiterate violazioni e/o abusi, il Gestore della pagina provvederà a bloccare il colpevole con gli strumenti messi a disposizione da Facebook e Instagram.

6. In ordine ai provvedimenti di cui al precedente comma 5 il Gestore della pagina dovrà, per quanto possibile, documentare gli abusi e darne tempestivamente comunicazione alla Giunta Comunale che analizzate le singole situazioni potrà stabilire di "riabilitare" soggetti sospesi o di riammettere commenti e/o informazioni rimosse.

7. In caso di violazioni ripetute, il Gestore potrà, previa ammonizione dell'interessato, segnalarlo ai responsabili della piattaforma richiedendone il bando per impedire ulteriori interventi.

8. Gli account Facebook e Instagram non possono essere utilizzati per scopi vietati dalla legislazione vigente. Eventuali comportamenti rilevanti sotto il profilo penale verranno segnalati alle autorità competenti.

Art. 6 - Costi di Gestione

1. Come da vigente regolamento di Facebook e Instagram, non sono attualmente previsti dei costi di registrazione o gestione.

Art. 7 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi i termini previsti dalla legge.